REGOLAMENTO (CEE) N. 2568/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento (1), in particolare gli articoli 2 e 3,

considerando che è opportuno procedere regolarmente a vendite mediante gara semplice a destinazione dei paesi della zona dei Caraibi per impiego finale dell'alcole aggiudicato, esclusivamente nel settore dei carburanti, al fine di garantire a questi paesi una migliore continuità degli approvvigionamenti; che, sulla base dell'esperienza acquisita, si è constatato che questo sbocco può molto difficilmente perturbare i mercati e costituisce un'importante possibilità di smercio;

considerando che è opportuno collegare l'entità delle partite che sono oggetto delle vendite mediante gara a destinazione dei paesi della zona dei Caraibi alle capacità di trasporto marittimo generalmente utilizzate e tidurre in tal modo le spese di costituzione delle cauzioni di buona esecuzione per gli operatori interessati; che è necessario adattare in conseguenza i termini previsti per il ritiro dell'alcole aggiudicato;

considerando che è opportuno modificare alcune condizioni relative alle vendite mediante gara particolare ai fini dell'utilizzazione dell'alcole di origine vinica nel settore dei carburanti all'interno della Comunità, per garantire in una certa misura l'approvvigionamento degli aggiudicatari e tener conto dei costi di investimento in impianti di trasformazione, senza tuttavia impedire qualsiasi movimento materiale della quantità di alcole messo in vendita;

considerando che è opportuno prevedere che una gara particolare possa riguardare diverse partite di alcole, se ingenti quantitativi sono riservati per questo tipo di gara e in considerazione dell'obbligo di non sottoporre più ad alcun movimento materiale l'alcole delle cisterne in questione fino al rilascio di un buono di ritiro appesito;

considerando che occorre, per le vendite mediante gara particolare, esigere la costituzione di una cauzione di buona esecuzione, intesa a garantire l'utilizzazione dell'alcole aggiudicato per i fini previsti, di importo meno elevato che per gli altri tipi di gara, considerate le possibilità di sorveglianza e di controllo dell'utilizzazione nella Comunità; che detta cauzione di buona esecuzione può

essere sostituita dal controllo di una società di sorveglianza internazionale fino all'utilizzazione finale dell'alcole;

considerando che è opportuno prevedere l'abbligo per l'aggiudicatario di costituire una cosiddetta cauzione di buon ritiro per ciascuna partita di una gara particolare, al fine di garantire il ritiro materiale dell'alcole entro i termini previsti e ridurre il costo finanziario di magazzinaggio di taluni alcoli; che è quindi necessario rivedere il calendario dei ritiri materiali dell'alcole aggiudicato;

considerando che talune utilizzazioni previste per l'alcole a titolo di una gara semplice o particolare richiedono un'operazione preliminare di rettifica o di disidratazione; che tali operazioni hanno per effetto la produzione di alcole dal gusto sgradevole e inadatto all'utilizzazione ai fini inizialmente previsti per le suddette gare; che è quindi opportuno adattare le condizioni in cui sono svincolate le cauzioni di buona esecuzione;

considerando che occorre, nel caso di una gara particolare che prevede l'utilizzazione nel settore dei carburanti con operazioni di ritiro materiale e di trasformazione distribuite su diversi anni, prevedere l'adeguamento del prezzo convenuto per la prima partita mediante l'applicazione di una coefficiente, tenuto conto di una franchigia nei limiti della quale non si effettua adeguamento di prezzo, onde seguire l'evoluzione del prezzo delle altre materie prime utilizzate in tale settore;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 141/90 (3);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1780/89 è modificato come segue :

- 1. È inscrito il seguente articolo:
 - · Articolo 11 bis

Si può procedete, ogni trimestre, all'apertura di più gare semplici riguardanti ciascuna un quantitativo non inferiore a 50 000 hl e un volume massimo

^{(&#}x27;) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 16 del 20. 1. 1990, pag. 23.